



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022



www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DIREZIONE A1600A – DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

SETTORE A1614A - FORESTE

MISURA 16 - COOPERAZIONE

SOTTOMISURA 16.2 SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE

OPERAZIONE 16.2.1 – AZIONE 1, PROGETTI PILOTA NEL SETTORE FORESTALE

MODULO 3 – Accordo di Cooperazione per i Gruppi di Cooperazione

Accordo di Cooperazione per i Gruppi di Cooperazione

**“FoR.GeS+ – Approvvigionamento e utilizzo di Fonti energetiche Rinnovabili da Gestione forestale
Sostenibile nel territorio dell’Oasi Zegna e nel Biellese orientale”**

L’anno 2023 il giorno 15 del mese di febbraio tra i seguenti:

STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM, codice fiscale/Partita IVA/CUAA 02090860020 con sede in Valdilana (BI), via Marconi 32a, nella persona del contitolare CORRADO PANELLI, nato a Trivero (VC), il 29/12/1968 (C.F. PNL CRD 68T29 L436B) di seguito denominato **Capofila**

E

EZ REAL ESTATE S.R.L., codice fiscale/Partita IVA/CUAA 02574990020 con sede in Valdilana (BI), Via Marconi 23, nella persona del proprio amministratore delegato MASSIMO CURTARELLO, nato a Vercelli (VC) il 30/01/1960 (C.F. CRTMSM60A30L750W)

PAOLETTO F.LLI S.R.L., codice fiscale/Partita IVA/CUAA 00428240022 con sede in Vadilana (BI), Via Mazzini 127, nella persona del proprio rappresentante legale CLAUDIO PAOLETTO, nato a Trivero (VC) il 13/03/1958 (C.F. PLTCLD58C13L436G)

Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, codice fiscale/Partita IVA/CUAA 90065260029 con sede legale in Casapinta (BI) Via Bassetti n. 1 e sede operativa in Valle Mosso (BI) Via Mazzini n. 3, nella persona del proprio Presidente GIAN MATTEO PASSUELLO, nato a Trivero (VC), il 09/12/1959, (C.F. PSSGMT59T09L436P)

di seguito denominati **Partner** o, collettivamente, il **Gruppo di Cooperazione**

visti

Regolamento(UE) n. 1303/2013

Regolamento(UE) n. 1305/2013

Regolamento(UE) n. 1306/2013

Regolamento Delegato(UE) n. 640/2014

Regolamento Delegato(UE) n. 807/2014

Regolamento di Esecuzione(UE) n. 808/2014

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014

Regolamento di Esecuzione(UE) n. 908/2014

il PSR 2014-2022 della Regione Piemonte vigente e i relativi documenti allegati, approvati con decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 e recepiti con DGR 30-4264 del 3 dicembre 2021.

Viste le disposizioni regionali per l'attuazione delle misure del PSR della Regione Piemonte

visto il bando 2/2022 relativo all'Operazione 16.2.1 – Azione 1: “Progetti Pilota nel Settore Forestale”.

Premesso che

1. che le parti (Capofila e Partner) che sottoscrivono il presente accordo hanno presentato domanda di sostegno e intendono costituire un Gruppo di Cooperazione finalizzato alla realizzazione di un progetto pilota denominato “**Approvvigionamento e utilizzo di Fonti energetiche Rinnovabili da Gestione forestale Sostenibile nel territorio dell'Oasi Zegna e nel Biellese orientale**” (di seguito il “**Progetto**”), il cui acronimo è “**FoR.GeS+**”;
2. i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo definisce le modalità di cooperazione tra il Capofila e i Partner del Gruppo di Cooperazione finalizzato alla realizzazione del Progetto “**Approvvigionamento e utilizzo di Fonti energetiche Rinnovabili da Gestione forestale Sostenibile nel territorio dell'Oasi Zegna e nel Biellese orientale**”, individuando i reciproci compiti e responsabilità, come dettagliato nel progetto definitivo allegato al presente accordo.

ARTICOLO 3 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per l'Autorità di Gestione.

Il presente Accordo decadrà nel caso in cui il Progetto non sia oggetto di alcuna decisione di concessione del contributo.

I partner si impegnano a non distogliere dalle finalità del finanziamento ricevuto gli investimenti e i risultati del progetto del Gruppo di Cooperazione per almeno 5 anni decorrenti dalla data del pagamento finale.

ARTICOLO 4 – COOPERAZIONE PROGETTUALE

Le attività di Progetto saranno realizzate attraverso l'interazione e il confronto sistematico fra tutti i partner lungo l'intero percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione del progetto pilota

Le scelte relative ai contenuti, alla gestione e al coordinamento del progetto verranno definite in maniera condivisa, assicurando il confronto paritario tra i partner. Ciascun partner, per le proprie funzioni specifiche, concorrerà alla realizzazione degli obiettivi di progetto.

Le modalità di coordinamento del Capofila, di cooperazione e interazione tra partner sono definite nel Regolamento interno del Gruppo di Cooperazione, allegato al presente Accordo.

ARTICOLO 5 – PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE

Il Progetto del Gruppo di Cooperazione ha un piano finanziario previsionale ripartito per Partner e per voci di spesa come dettagliato nella domanda di sostegno che è allegata al presente accordo per farne parte integrante.

Il piano finanziario previsionale diventerà definitivo a seguito della decisione di concessione dell'aiuto. Successivamente, potrà essere modificato ad invarianza del contributo concesso soltanto con l'accordo di tutti i Partner e per motivate ragioni di migliore riuscita del progetto, a seguito di nuova decisione di concessione di aiuto.

Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute autonomamente per l'esecuzione delle attività e non previste nel piano finanziario del Progetto.

ARTICOLO 6 – IMPEGNI DELLE PARTI

Il Capofila e i Partner si impegnano ad implementare le azioni previste dal Progetto, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, della regolamentazione europea e nazionale, incluse le norme in materia di ammissibilità e giustificazione delle spese, di appalti pubblici, di aiuti di Stato e della concorrenza di mercato.

Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e la gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e agli impegni finanziari spettanti a ciascun Partner, secondo quanto riportato nel progetto allegato.

ARTICOLO 7 – RUOLO E COMPITI DEL CAPOFILA

Il Capofila realizza le attività previste in collaborazione con gli altri partner secondo le modalità e le tempistiche previste dal Progetto.

Il Capofila è responsabile del Gruppo di Cooperazione e si occupa del coordinamento amministrativo e finanziario del Progetto. Inoltre, adempie a tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione dell'aiuto e si impegna a svolgere direttamente, nonché a coordinare e gestire, le attività elencate di seguito necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto.

Aspetti gestionali e amministrativi

- a) Rappresenta tutti i Partner di Progetto ed è l'interlocutore di riferimento davanti all'Autorità di Gestione del PSR e dell'Organismo pagatore o suo delegato, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento;
- b) Presenta la domanda di sostegno all'AdG del PSR e eventuali domande di variazioni del Progetto, incluse quelle relative al piano finanziario; Sottoscrive e presenta fidejussione bancaria in nome e per conto del Gruppo di Cooperazione;
- c) In caso di applicazione di sanzioni amministrative e di riduzioni previste dalla regolamentazione, nazionale e regionale applicabile, ne risponde all'Organismo Pagatore e all'Autorità di Gestione facendosene carico, nella sua qualità di responsabile del Gruppo di Cooperazione. Fatto salvo il vincolo di responsabilità solidale del Gruppo di Cooperazione rispetto alle sanzioni amministrative e alle riduzioni accertate, il Capofila potrà esercitare il diritto di rivalsa delle somme pagate, secondo le modalità stabilite al successivo art. 14 del presente Accordo.
- d) Garantisce il coordinamento complessivo del Progetto facendo in modo che i Partner, ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di progetto e assicurando l'interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione del progetto pilota;
- e) Garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione e fornisce ai Partner tutte le informazioni e i documenti necessari per l'attuazione delle attività;
- f) Informa l'AdG del PSR sullo stato di attuazione e sui risultati del Progetto, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori di monitoraggio, secondo le modalità e la tempistica da essa previste;
- g) Elabora una Relazione finale del Progetto, secondo le modalità richieste dall'AdG del PSR.

Aspetti finanziari

- a) Assicura il coordinamento finanziario e la rendicontazione del Progetto;
- b) Predisporre e invia all'Organismo pagatore o suo organismo delegato la/e domanda/e di pagamento, in nome e per conto proprio e degli altri Partner. A tal fine, provvede alla raccolta di tutta la

documentazione giustificativa necessaria per la predisposizione delle domande di pagamento, secondo le indicazioni fornite dalle disposizioni attuative sulla rendicontazione delle spese

- c) riceve le risorse dall'Organismo pagatore e provvede con tempestività alla loro ripartizione ai singoli partner sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute;
- d) In caso di recupero di somme indebitamente percepite, di accertamento di sanzioni amministrative e riduzioni, ne informa tempestivamente i partner interessati, provvede al recupero delle stesse e agli eventuali interessi di mora e le trasferisce all'organismo pagatore;
- e) Garantisce l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto.

Audit e controllo:

- a) Facilita le attività di audit e di controllo (documentale, in loco ed ex-post) delle autorità nazionali e comunitarie competenti, coordinando la predisposizione della necessaria documentazione da parte dei Partner.
- b) Custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, la documentazione relativa al Progetto (gli originali per ciò che riguarda la propria documentazione, copia di quella degli altri partner) in conformità agli impegni presi e nei termini di legge.

ARTICOLO 8 – RUOLO E COMPITI DEI PARTNER

Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nel progetto definitivo. Si impegna, inoltre, a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto, lavorando in sinergia con il Capofila e gli altri Partner, secondo le modalità e le tempistiche previste dal progetto definitivo.

Tutti i Partner si impegnano a fornire gli elementi necessari per il coordinamento finanziario e amministrativo richiesti dal Capofila in qualità di responsabile del Gruppo di Cooperazione per le attività di Progetto, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate all'accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di pagamento e alla riscossione dei pagamenti.

In particolare, ciascun partner ha i compiti elencati di seguito:

Aspetti gestionali e amministrativi

- a) Informa immediatamente il Capofila di qualunque evento che possa pregiudicare l'attuazione del Progetto e propone le misure da adottare per portare a termine la propria parte di attuazione progettuale;

- b) Rispetta le disposizioni in materia di pubblicità e informazione del Gruppo di Cooperazione e del Progetto;
- c) Partecipa attivamente alle azioni di divulgazione e comunicazione delle attività e dei risultati di progetto, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno al Gruppo di Cooperazione;
- d) Informa il Capofila sullo stato di attuazione e sui risultati delle attività progettuali di cui ha la responsabilità, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori, secondo le modalità e la tempistica previste dall'AdG del PSR.

Aspetti finanziari

- a) Trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione giustificativa (contabile e non contabile) della spesa sostenuta e i giustificativi del cofinanziamento pubblico;
- b) Garantisce l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto;
- c) In caso di recupero di somme indebitamente percepite, provvede al tempestivo versamento delle stesse e degli eventuali interessi di mora al Capofila, per la successiva restituzione all'Organismo pagatore.
- d) È responsabile solidalmente con tutti i Partner per il pagamento di somme relative a sanzioni amministrative e riduzioni accertate dagli organismi competenti e s'impegna a versare tempestivamente al Capofila le somme dovute e da esso determinate in base al successivo art. 14.

Audit e controllo

- a) Si rende disponibile ai controlli documentali, in loco ed ex post da parte di tutte le autorità incaricate alla realizzazione di audit e controlli nazionali e comunitari;
- b) Trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione necessaria per rispondere alle esigenze degli organi di controllo;
- c) Custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, la documentazione originale relativa al Progetto in conformità agli impegni presi e nei termini di legge.

ARTICOLO 9 – CIRCUITO FINANZIARIO

Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dall' Organismo pagatore, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario.

A seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa documentazione giustificativa, è il Capofila ad acquisire i pagamenti dall'Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente intestato al Capofila. Il Capofila trasferisce le somme ricevute dall'Organismo pagatore entro 30 giorni lavorativi dal loro accredito e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner.

ARTICOLO 10 – CONFIDENZIALITÀ

Il Capofila e i Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente correlato all'esecuzione del Progetto, debitamente qualificato da riservatezza, la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti.

La riservatezza è applicata fatte salve le regole di pubblicazione a livello di pubblicità europea.

ARTICOLO 11 – INADEMPIMENTO ED ESCLUSIONE

In caso di inadempimento degli obblighi e dei compiti di cooperazione progettuali dettagliati negli articoli da 6 a 8, il Capofila richiede, tempestivamente e per iscritto, al partner responsabile di porre fine all'inadempimento con immediatezza e ne dà comunicazione agli altri Partner. Se l'inadempimento perdura oltre il termine concordato, il Capofila può decidere, di concerto con gli altri Partner all'unanimità, di escludere il Partner in questione.

Qualora l'inadempimento del Partner abbia conseguenze finanziarie negative per il finanziamento dell'intero Progetto, il Capofila, di concerto con gli altri Partner all'unanimità, può pretendere un indennizzo.

Nel caso in cui l'inadempimento possa arrecare pregiudizio alla realizzazione del Progetto, il Capofila, di concerto con gli altri Partner all'unanimità, potrà decidere per l'esclusione del Partner dal presente accordo e dal proseguo delle attività progettuali.

Tutte le variazioni nella composizione del gruppo di cooperazione devono comunque essere oggetto di domanda di variante ed essere approvate dall'AdG, secondo le modalità da essa previste.

ARTICOLO 12 – POSSIBILITÀ DI RECESSO DI UN PARTNER

I Partner per gravi e giustificati motivi potranno recedere dal partenariato del Gruppo di Cooperazione e dall'Accordo, formalizzando per iscritto tale decisione al Capofila, che ne dà immediata comunicazione agli altri Partner. Il Capofila comunica tempestivamente il recesso unilaterale all'AdG del PSR, secondo le modalità da essa previste, e si impegna a garantire la regolare prosecuzione del progetto nel rispetto degli obiettivi e dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Il recesso unilaterale ha effetto per l'attività futura del progetto e non incide sulle attività progettuali già eseguite. Qualora l'inadempimento del Partner abbia conseguenze finanziarie negative per il finanziamento dell'intero Progetto, il Partner rinunciatario dovrà corrispondere un indennizzo al Capofila e agli altri partner.

Tutte le variazioni nella composizione del gruppo di cooperazione devono comunque essere oggetto di domanda di variante ed essere approvate dall'AdG, secondo le modalità da essa previste.

Articolo 13 – SUBENTRO DI NUOVO PARTNER

Il Partner che, sulla base delle regole previste dall'AdG, subentra a un altro Partner si impegna a svolgere le attività previste nel progetto del Gruppo di Cooperazione secondo quanto previsto nella variante approvata. Tale Partner potrà usufruire del finanziamento previsto dal progetto.

ARTICOLO 14 – SANZIONI, RIDUZIONI

Le sanzioni amministrative e le riduzioni vengono accertate e applicate sulla base della regolamentazione europea, nazionale e regionale applicabile e il Gruppo Operativo, Capofila e Partner, sono responsabili in solido per il loro pagamento.

A questo proposito, il Capofila dà immediata comunicazione ai Partner dell'accertamento delle sanzioni amministrative e delle riduzioni, provvedendo a determinare le somme dovute da ciascun Partner.

In caso di accertamento di sanzioni amministrative o di riduzioni a ciascun Partner verrà applicata una riduzione del sostegno/pagamento proporzionale alla quota degli investimenti del Piano Finanziario del Progetto che si è impegnato a realizzare.

Allo stesso modo saranno determinate le somme di competenza dei Partner relative all'applicazione degli interessi.

I flussi finanziari relativi alla restituzione delle somme indebite e al pagamento delle sanzioni vengono gestiti conformemente all'articolo 9 di questo Accordo.

ARTICOLO 15 – DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI

Il Gruppo Operativo ha l'obbligo della disseminazione dei risultati delle attività progettuali e vi provvede in base alla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

I Partner si impegnano a svolgere le attività di disseminazione e comunicazione secondo le modalità dettagliate nel Regolamento interno allegato al presente Accordo.

ARTICOLO 16 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL'ACCORDO

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dal Gruppo Operativo all'unanimità dei suoi Partner. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.

Tutte le variazioni devono comunque essere oggetto di domanda di variante ed essere approvate dall'AdG, secondo le modalità da essa prevista.

ARTICOLO 17 – NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che il presente Accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana. Il Foro di Biella sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente Accordo.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da 11 pagine singole e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

Il presente accordo è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al progetto **“Approvvigionamento e utilizzo di Fonti energetiche Rinnovabili da Gestione forestale Sostenibile nel territorio dell’Oasi Zegna e nel Biellese orientale” progetto “FoR.GeS+”**.

ARTICOLO 19 – ALLEGATI

Sono allegati al presente accordo e ne sono parte integrante i seguenti documenti:

Modulo 1: Progetto pilota –

Domanda di sostegno -

Modulo 4: Regolamento interno al gruppo operativo -

Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, del Codice civile, l’art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.

Letto, sottoscritto ed approvato

Valdilana, 15/02/2023

Capofila (CORRADO PANELLI - Studio Associato Territorium)
firma

Partecipante 1 (MASSIMO CURTARELLO - EZ REAL ESTATE S.R.L.)
firma partecipante 1

Partecipante 2 (CLAUDIO PAOLETTO – PAOLETTO F.LLI S.R.L.)
firma partecipante 2

Partecipante 3 (GIAN MATTEO PASSUELLO - Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale)
firma partecipante 3

La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante sottoforma digitale o cartacea. In quest’ultimo caso, è inviata insieme alla fotocopia del documento di identità [\(i cui estremi sono stati inseriti sopra\)](#) in corso di validità (art. 38, DPR 28 dicembre 2000, n. 445).



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022



www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DIREZIONE A1600A – DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

SETTORE A1614A - FORESTE

MISURA 16 - COOPERAZIONE

**SOTTOMISURA 16.2 SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO SVILUPPO DI NUOVI
PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE**

OPERAZIONE 16.2.1 – AZIONE 1, PROGETTI PILOTA NEL SETTORE FORESTALE

MODULO 4 – REGOLAMENTO

Regolamento Interno del Gruppo di Cooperazione

1 Premessa

Il presente regolamento disciplina le procedure interne per la realizzazione del progetto **“Approvvigionamento e utilizzo di Fonti energetiche Rinnovabili da Gestione forestale Sostenibile nel territorio dell’Oasi Zegna e nel Biellese orientale” “FoR.GeS+”** del Gruppo di Cooperazione che ha presentato domanda di sostegno, all’interno del Bando 2/2022 istituito ai sensi dell’operazione 16.2.1, Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Piemonte. La materia trattata riguarda le relazioni partenariali, le modalità di interazione ed i processi decisionali del Gruppo di Cooperazione, la gestione dei conflitti di interesse (art. 56 del Reg. UE n. 1305/13) e le modalità e i ruoli per la disseminazione/divulgazione dei risultati del progetto del Gruppo di Cooperazione.

Il Regolamento opera nel rispetto:

- delle normative comunitarie e nazionali che disciplinano l’ambito d’intervento del Gruppo di Cooperazione;
- degli indirizzi programmatici e gestionali contenuti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Piemonte, comprese le successive modifiche ed integrazioni;
- dell’Accordo di Cooperazione del Gruppo di Cooperazione.

ART. 1 - COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE E RUOLI SPECIFICI

Il partenariato del Gruppo di Cooperazione è costituito dai soggetti di seguito indicati:

- STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM, con il compito di capofila/capoprogetto
- EZ REAL ESTATE S.R.L.
- PAOLETTO F.LLI S.R.L.
- UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE

Il *Capofila* del Gruppo di Cooperazione è il referente del progetto per la Regione Piemonte, il referente dei partner componenti il Gruppo di Cooperazione per le relazioni con la Regione Piemonte e il coordinatore delle attività previste dal progetto.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE

I componenti del partenariato del Gruppo di Cooperazione sono rappresentati nel *Comitato di progetto* che è lo strumento e il luogo di confronto nell’ambito del quale vengono effettuate le eventuali scelte tecniche ed organizzative relative alle attività previste. Per le caratteristiche compositive e gestionali del Comitato si

rimanda all'articolo 8 del presente regolamento.

Il Comitato di progetto del Gruppo di Cooperazione si riunisce all'avvio delle attività e quando il capofila e/o un gruppo di partner lo ritiene utile, comunque almeno due volte l'anno. Sono indispensabili le riunioni del Comitato quando occorre decidere una variante al progetto e/o promuovere un'attività non prevista e per la verifica della rispondenza dei tempi di attuazione del progetto con quelli indicati nel cronoprogramma. Le riunioni possono essere svolte anche in teleconferenza.

Le riunioni e gli incontri possono essere realizzati anche soltanto fra alcuni dei partner del progetto:

- quando è necessario verificare i risultati delle prove di collaudo dell'innovazione/progetto pilota insieme a consulenti e/o imprese beneficiarie,
- quando si realizzano momenti di informazione e formazione specificamente dedicati,
- quando è utile mettere a punto alcuni processi amministrativo-finanziari.

ART. 3 - MODALITÀ INTERATTIVA TRA I PARTNER DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE

Ai fini di una utile ed opportuna conoscenza sull'andamento delle attività del Gruppo di Cooperazione e per accelerare il processo di trasferimento dell'innovazione e dell'andamento del progetto pilota, i partecipanti assicurano la circolazione delle informazioni tra tutti i partner del gruppo e il loro costante coinvolgimento nella produzione di pareri e verifiche delle attività, nonché la condivisione periodica dello stato di avanzamento.

L'interazione sarà garantita dal confronto sistematico e paritario tra tutti i partner in particolare quando si collaudano e si adottano innovazioni nelle aziende.

E' compito del capofila verificare periodicamente che tutti i partner condividano le scelte operative tecniche e organizzative adottate e promuovere specifici confronti in caso di non completa condivisione di risultati e processi adottati, mediante tutti gli strumenti multimediali disponibili (mail, comunicazioni scritte, spazio web riservato, ecc.). Delle criticità e dialettiche che sorgono nello svolgersi del progetto è fondamentale lasciare traccia tangibile, almeno nei verbali degli incontri periodici.

Il capofila diffonde periodicamente tra i partner - e comunque prima delle riunioni annuali del Comitato di progetto - *check di progetto* (nel formato di mail, resoconti scritti, sms), parziali e finali, che riportano l'avanzamento fisico ed una sintesi finanziaria.

L'interazione interna e l'informazione continua dei partner può essere garantita attraverso diverse forme di comunicazione e con l'utilizzo degli strumenti ritenuti più idonei ed appropriati alle esigenze comunicative: riunioni, anche in teleconferenza e skype, sito internet dedicato al Gruppo di Cooperazione, social network, mail dedicata al Gruppo di Cooperazione, documenti informativi interni, check di progetto, sms, ecc., purché si assicuri il raggiungimento e la partecipazione attiva di tutti i partner lungo l'intero percorso di realizzazione del progetto e ne venga lasciata traccia tangibile.

ART. 4 - VERIFICA DEI RISULTATI

Durante lo svolgimento del progetto, man mano che si realizzano e concludono le diverse azioni di cui è composto e a chiusura dello stesso, il capofila, con la collaborazione e partecipazione di tutti i partner, organizza verifiche interne di collaudo delle diverse attività oggetto del progetto pilota realizzato dal Gruppo di Cooperazione.

I prodotti risultanti dalle diverse azioni del progetto sono da considerarsi chiusi se vengono approvati dall'intero Gruppo di Cooperazione.

ART. 5 - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ESTERNA

Il Gruppo di Cooperazione ha l'obbligo della disseminazione all'esterno dei risultati delle attività progettuali realizzate e vi provvede in base alla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale applicabile. I risultati del Gruppo di Cooperazione andranno pubblicizzati man mano che saranno ottenuti. In ogni caso saranno pubblicizzati i lavori del gruppo, anche in caso di raggiungimento parziale o mancato degli obiettivi.

I partner, in coerenza con le attività previste nel progetto e approvate, realizzano occasioni pubbliche di confronto, momenti di divulgazione delle soluzioni tecnologiche e/o organizzative introdotte, rivolte a tutti gli esterni interessati, promuovendo in tal modo l'adozione delle innovazioni non solo presso le aziende partecipanti al Gruppo di Cooperazione ma anche presso le altre comunità di imprenditori sul territorio.

Gli incontri, i workshop, i seminari, le azioni dimostrative, possono essere organizzati, in considerazione dell'innovazione/progetto pilota realizzato, in azienda (accompagnate da visite aziendali e/o prove in campo) e/o presso università, istituti di ricerca e sperimentazione, istituti scolastici ad indirizzo forestale agricolo e rurale.

Il Gruppo di Cooperazione adotta i seguenti strumenti di divulgazione e comunicazione:

1. pagina web nei siti già attivi dei partecipanti al Gruppo di Cooperazione con spazi pubblici per la disseminazione delle attività e dei risultati, ma anche per i contatti con gli utenti della rete web interessati al progetto. La pagina renderà disponibili almeno le seguenti informazioni: composizione del Gruppo di Cooperazione, obiettivi del progetto, accordo di cooperazione, regolamento interno, avanzamento delle fasi progettuali, innovazione individuata e trasferibile in azienda, strumenti di divulgazione attivati, contatti dei referenti del Gruppo di Cooperazione,
2. evento, workshop
3. brochure informative, pubblicazioni, opuscoli dimostrativi, partecipazione a riviste tematiche e specializzate,
4. social su cui promuovere i risultati del progetto pilota realizzata dal Gruppo di Cooperazione,

ART. 6 - CONFLITTI DI INTERESSE

In caso di sopraggiunta conflittualità, è impegno del Partner portarla a conoscenza del Gruppo di

Cooperazione ed è compito del Capofila prendere provvedimenti necessari. Il conflitto di interesse deve essere evitato anche in caso di adesioni di nuovi Partner.

ART. 7 - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sono previste le seguenti opzioni procedurali:

i risultati tangibili e intangibili raggiunti attraverso le attività progettuali realizzate, e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, appartengono al partner che li abbia generati. Nel caso di risultati congiunti del Gruppo di Cooperazione, eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale dei risultati, dei report e altri documenti ad essi relativi, sono esercitati dal capofila e dai partner. A tal fine, alla conclusione del progetto, il capofila provvederà tempestivamente a registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d'uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Le modalità di affidamento verranno definite tramite decisione unanime dei partner, al termine del progetto. Gli utili di attività risultanti da tali affidamenti e le eventuali spese di registrazione, saranno distribuiti tra tutti i partner in quota proporzionale al contributo alla realizzazione degli investimenti realizzati nell'ambito del progetto o, in, alternativa, equamente ripartiti tra tutti partner. Nel primo caso, ai fini del calcolo delle quote, fa fede il prospetto finale delle spese di progetto riconosciute al Gruppo di Cooperazione e ai singoli partner. I partner non beneficiari potranno concorrere agli utili e alle spese di registrazione relativi ai diritti di proprietà intellettuale per una quota pari al 10%.

ART. 8 - COMITATO DI PROGETTO

Come indicato nell'art. 2, il Comitato di progetto è composto da almeno un rappresentante per ogni Partner del Gruppo di Cooperazione. Sulla base dell'ordine del giorno e degli argomenti in discussione i partner possono far intervenire alle riunioni del Comitato un maggior numero di rappresentanti.

Si riunisce su iniziativa del capofila o dei suoi membri ogni volta che si rende necessario, anche in teleconferenza o videoconferenza, ogni volta lo richiedano con comunicazione scritta almeno tre partner. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno sette giorni prima del giorno previsto per la riunione.

È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila nella riunione per la quale è rilasciata. Ogni Partner può rappresentare al massimo un altro partner

Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:

- a) per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Regolamento, all'accordo di cooperazione del Gruppo di Cooperazione, all'uscita e conseguente ammissione di nuovi partner, alla revoca del mandato al capofila e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro uno o più partner: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3 dei presenti per l'approvazione della deliberazione.

- b) per le deliberazioni relative a varianti di azioni/sottofasi di progetto, relative spese e piano finanziario:
 (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l'approvazione della deliberazione.

Delle riunioni il capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro cinque giorni.

ART. 9 - NORMA DI ATTUAZIONE

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla formalizzazione del Gruppo di Cooperazione, nell'accordo di cooperazione del Gruppo di Cooperazione. Il regolamento può/potrà subire modifiche e/o integrazioni condivise, a seguito della sua applicazione, da parte del capofila e/o su richiesta condivisa dei partner e ne sarà data formale comunicazione e diffusione agli interessati.

Il presente regolamento potrà inoltre subire modifiche e/o integrazioni a seguito di modifiche normative a livello europeo, nazionale e/o regionale applicabili all'operazione 16.2.1 del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte.

Valdilana, 15/02/2023

CORRADO PANELLI

Contitolare dello Studio Associato Territorium

firma

MASSIMO CURTARELLO

Amministratore delegato EZ REAL ESTATE S.R.L.

firma

CLAUDIO PAOLETTO

Rappresentante legale PAOLETTO F.LLI S.R.L.

firma

GIAN MATTEO PASSUELLO

Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale

firma

La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante sottoforma digitale o cartacea. In quest'ultimo caso, è inviata insieme alla fotocopia del documento di identità [\(i cui estremi sono stati inseriti sopra\)](#) in corso di validità (art. 38, DPR 28 dicembre